



Sezione imposta sulle bevande spiritose

Promemoria Importazione e acquisizione di apparecchi per di- stillare e loro accessori

Ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'alcool ([LAlc; RS 680](#)), l'acquisizione, l'installazione, lo spostamento, il rimpiazzo o la trasformazione di apparecchi per distillare sono sottoposte ad un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane AFD. Sono considerati come apparecchi per distillare, gli alambicchi e i loro accessori come pure le loro parti.

Le corrispondenti autorizzazioni devono essere richieste alla sezione SPIR (sprituosen@ezv.admin.ch). Conformemente alla LAlc, le autorizzazioni sono rilasciate in modo restrittivo.

L'AFD può confiscare impianti di distilleria importati senza autorizzazione o trasformarli in oggetti di decorazione (art. 25 - LAlc). L'importatore, rispettivamente il detentore, è ritenuto punibile e una procedura penale può essere introdotta.

Fanno eccezione all'obbligo dell'autorizzazione i piccoli apparecchi facenti rilevare un contenuto massimo di 3 litri e tuttavia destinati unicamente alla fabbricazione di oli eterei, estratti d'essenze o utilizzati con un carattere decorativo. Questi ultimi non devono in nessun caso essere utilizzati per la produzione o la ridistillazione di alcol.

Informazioni complementari

Potrete trovare delle informazioni complementari sul sito Internet:

www.ezv.admin.ch/alcol

Amministrazione federale delle dogane AFD

Amministrazione federale delle dogane
Divisione Alcol e tabacco
Sezione imposta sulle bevande spiritose
Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont

Tel. +41 58 462 65 00
Fax +41 58 463 18 28
E-Mail: sprituosen@ezv.admin.ch